

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Assessorato all' Igiene e alla Sanità



REGOLAMENTO COMUNALE

"TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI"

*Piccoli animali da affezione – lotta al randagismo e tutela di
tutti gli animali presenti sul territorio*

"La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali" (M. Gandhi)

Il Responsabile

Sig. Pasquale ZOPPO

L' Assessore

Ing. Francesco LUPOLI

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Principi e finalità

Art. 3 - Competenze del Sindaco

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Ambito di applicazione

Art. 5 – Inclusioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Detenzione di animali

Art. 7 - Maltrattamento di animali

Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

Art. 9 - Abbandono di animali

Art. 10 - Avvelenamento di animali

Art. 11 - Attraversamento di animali, cartellonistica

Art. 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Art. 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

Art. 14 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Art. 15 - Vendita di animali vivi e morti. Toelettatura

Art. 16 - Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali

Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Titolo IV - CANI

Art. 19 - Identificazione e registrazione dei cani

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

Art. 21 - Divieto di detenzione a catena

Art. 22 - Dimensioni dei recinti

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 25 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Art. 28 - Canile Sanitario e Rifugi

Art. 29 - Cantieri

Art. 30 - Detenzione dei cani da guardia

Art. 31 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

Art. 32 - Documenti da portare al seguito

TITOLO V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

Art. 34 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Art. 35 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

Art. 36 - Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 37 - Colonie feline e gatti liberi

Art. 38 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Art. 39 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Art. 40 - Alimentazione dei gatti

Art. 41 - Cantieri

Art. 42 - Custodia gatti randagi

TITOLO VI – VOLATILI

Art. 43 - Detenzione di volatili

Art. 44 - Dimensioni delle gabbie

Art. 45 - Della popolazione di colombi

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 46 - Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 48- Fauna selvatica

Art. 49 - Fauna esotica

TITOLO VIII BIS – EQUIDI

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Sanzioni

Art. 51 - Definizione delle sanzioni

Art. 52- Vigilanza

Art. 53- Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 54 - Norme transitorie

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il Comune di Pulsano attraverso il presente regolamento, avvalendosi delle migliori espressioni del volontariato, intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Pulsano, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli "animali da compagnia" di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
4. Il Comune di Pulsano, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
5. Il Comune di Pulsano opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
7. Il Comune di Pulsano incoraggia, nel suo territorio, la Pet Therapy e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego degli animali.
8. Il Comune ritiene tutti gli animali parte integrante del paesaggio in cui abitano e quindi meritevoli di tutela.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pulsano.
2. Le norme previste dai successivi articoli 6, 7 e 8 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:
la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L.14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 5 – Inclusioni

Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L.189 del 2004:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino detentore e/o possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Art. 7 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera conforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare; è parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
11. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita ambulante e/o occasionale di qualsiasi animale.
12. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
14. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
15. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
16. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad

affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

17. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

18. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

19. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

20. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

21. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Pulsano tranne che ai medici veterinari e o alle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.

22. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Pulsano, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

23. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

Art. 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 9 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. I proprietari e i detentori di animali hanno l'obbligo di assumere comportamenti rispettosi di quanti manifestano sentimenti di paura e/o fobici nei confronti dell'animale custodito, posseduto, condotto o momentaneamente accudito..
5. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
6. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 – Avvelenamento di animali

Come da ordinanza del Ministero della salute del 14/1/2010:

1. E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce (art.1 comma 2).
2. Il proprietario o il detentore dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle Autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto (art. 1 comma 3).
3. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (art. 2 comma 1). In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica (art. 2 comma 2).
4. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono sottoporre a necropsopia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica (art. 3 comma 1). Devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e gli esiti devono essere comunicati al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, al Sindaco e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria (art. 3 comma 2).
5. Il Sindaco, in caso di episodio di avvelenamento anche solo sospetto, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti (art. 4 comma 1). Qualora venga accertata la presenza di bocconi o esche contenenti sostanze tossiche o nocive e/o la loro ingestione deve provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata (art. 4 comma 2). Entro 48 ore dall'accertamento della violazione deve provvedere a individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica nonché a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte (art. 4 comma 3).

6. Le ASL Veterinarie in caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica (art. 2 comma 2).

7. Le Prefetture devono attivare un "Tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno (art. 4 comma 4). Il Tavolo è coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e composto da un rappresentante della Provincia, dai Sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo Forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di Polizia locali e da un medico veterinario libero professionista nominato dall'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di appartenenza (art. 4 comma 5).

8. Le ditte di derattizzazione devono effettuare le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate (art. 1 comma 4).

9. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie degli animali (art. 1 comma 5).

10. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:

- a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;
- b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;
- c. al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, e' a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli (art. 1 comma 6)

11. Le ditte produttrici di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi, lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante o repellente che li renda sgradevoli ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore all'atto dell'utilizzo, con accesso solo all'animale bersaglio (art. 5 comma 1).

Nell' etichetta dei prodotti devono essere indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso (art. 5 comma 2).

Art. 11 - Attraversamento di animali, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela può essere installata apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto nel presente Regolamento ed inosservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Art. 14 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- aerazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 15 - Vendita di animali vivi e morti . Toelettatura

1. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta e prevedere lo sgambamento più volte al giorno.
5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che vanno sostituiti da carne riscaldata.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

9. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.

10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

11. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno.

All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento..

12. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.

13. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

14. È vietato alle macellerie e simili, esporre in vetrina parti di animali sezionati (testa di maiale, di agnelli ecc.).

15. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili) pesci agonizzanti. I pesci, sia esposti sui banconi, sia all'interno dell'esercizio commerciale devono essere morti.

16. E inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi (chele legate) in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.)

Art. 16 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.

2. L'allestimento di bancarelle, mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

3. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 – secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Art. 17 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali saranno sottoposti a confisca.

Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Titolo IV – CANI

Art. 19 – Identificazione e registrazione dei cani

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
 - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
 - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata ordinanza ministeriale.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
8. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani liberi rinvenuti o catturati sul territorio che dopo la registrazione e la sterilizzazione dovranno essere reintrodotti nel loro territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale.
9. Il sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 8.
10. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
11. Il microchip di identificazione dei cani può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo sempre la citata ordinanza del 6 agosto 2008.
12. Coloro che già producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 11.
13. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.
14. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui al comma 3, lettera b) e alla facoltà di medicina veterinaria che ha un ambulatorio aperto al pubblico.
15. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.
16. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui al comma 3 possono utilizzare microchip già in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
17. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 22.

Art. 21 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena può essere concesso per un massimo di tre ore al giorno. In quelle ore deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 22 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio oppure tenere gli animali liberi ma con la museruola.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;
2. negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti;
3. anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26 e 27;

4. l'Amministrazione comunale può individuare altresì uno spazio denominato "Cimitero degli animali" dove i proprietari degli animali potranno procedere alla sepoltura degli stessi.

Art. 25 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani possono avere libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura (CFR. ultima sentenza in materia).
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 26 – Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 27 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°12 del 3.4.1995 (Canile Sanitario, Canile Comunale e/o Rifugi) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la ASL o la Polizia Municipale per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi

a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Pulsano segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

4. La città di Pulsano riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a cura del Servizio Veterinario Asl ed anche a spese del Comune che, per eventuali danni, se ne assume la responsabilità, come da L.R. n.26/2006.

5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.

6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla L.R. N° 12/95 e dalla L.R. N° 26/2006.

7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture del cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

9. La Civica Amministrazione e L'Azienda Sanitaria al fine del contenimento della popolazione canina, procedono alla sterilizzazione degli animali adulti randagi. in base alla normativa vigente, re-immettendoli in seguito nel luogo di provenienza.

Art. 28 – Canile Sanitario e Rifugi

1. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 alla costruzione di un Canile Sanitario (art.8) dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti. L'assistenza sanitaria deve essere garantita dalla ASL. Per quanto riguarda la gestione: (Art. 45 Integrazione dell'articolo 14 della l.r. 12/1995) All'articolo 14 della l.r. 12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma:"2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute." Parere Avvocatura Regionale

2. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 (art.9) alla costruzione dei Rifugi che possono essere gestiti dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 della sopraddezza Legge puntualizzata da Art. 45 Integrazione dell'articolo 14 della L.r.12/1995: All'articolo 14 della l.r. 12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma:"2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle

politiche della salute.” Parere Avvocatura Regionale. In detti rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal canile Sanitario.

3. Per una cultura animalista integrata nel contesto urbano, e per un reale benessere degli animali, il Comune privilegerà l'esistenza di piccoli Parchi-Rifugi, evitando grandi Rifugi periferici con alte concentrazioni di cani.

Art. 29 – Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di cani debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali, anche in collaborazione con il Comune e associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai canare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, sotto la tutela delle/dei canare/i o dati in adozione.

Art. 30 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 31 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare certificazione di provenienza degli animali e una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. , ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà

essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.

Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.

All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 32 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L. , alle guardie zoofile (vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

TITOLO V – GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 34 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Pulsano procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.N. n°281/91 e dalla L.R. n°12/95.

Art. 35 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36- Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 37 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pulsano che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 544 ter del C.P. , introdotto dalla Legge 189/2004.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettieri, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

Art. 41 – Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali anche in collaborazione con il Comune e associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 42 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Pulsano predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VI – VOLATILI

Art. 43 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 44 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 45 - Della popolazione di colombi

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 46 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 48 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore alla Asl che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 49 - Fauna esotica

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco, per il tramite del Servizio veterinario della A.S.L.

La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione alla detenzione e' nominale ed e' rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

3. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

4. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, per il tramite del Servizio veterinario della A.S.L. entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

5. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività' si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività' dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.

6. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.

7. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

8. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VIII BIS – EQUIDI

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

BOX POSTA

Equidi da corsa 3 m. x 3.5 m. Equidi selezionati da riproduzione Stalloni e fattrice 3 m. x 3.5 m. Fattrice +puledro 4 m. x 4 m. Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino) 3 m. x 3.5 m. 2.20 m. x 3.5 m. Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche) 2.5 x 3 m. 1.8 m. x 3 m. Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony) 2.2 m. x 2.8 m. 1.6 m. x 2.8 m.

2. *L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola);*
3. *E' fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.*

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 50.

Art. 51 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro a un massimo di 1000 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:
articolo 7; articolo 9 commi 1,2,3,4,5; articolo 17; articolo 21; articolo 23 commi 1 e 2; articolo 26; articolo 30 comma 2; articolo 32 comma 1; articolo 36 comma 1; articolo 37 comma 1; articolo 48 commi 3, 4 e 7; articolo 49.
2. Si applica la sanzione da un minimo di 150 Euro ad un massimo di 1000 Euro per la violazione dei seguenti articoli:
articolo 15; articolo 16 commi 1 e 2; articolo 18; articolo 31; articolo 32 comma 3; articolo 41 comma 1; articolo 48 comma 4.
3. Si applicano inoltre a favore della regione Puglia tutte quelle sanzioni previste dalla Legge Regionale n.12/95 articolo 17 commi 1,2,3,4 e 5.

Art. 52 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie - previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale.
Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Art. 53 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.

Art. 54 - Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) il Sindaco convoca apposita conferenza di servizio per organizzare una campagna straordinaria di sterilizzazione dei cani randagi, provvedendo, ove risultasse necessario, alla stipula di convenzioni con medici veterinari liberi professionisti;
- b) l'amministrazione comunale provvede a dare ampia informazione sui contenuti dello stesso regolamento;
- c) l'amministrazione comunale provvede ad apporre su tutti i cassonetti per la raccolta degli RSU una legenda contenente sintesi di quanto prescritto dall'art.26.